

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Direzione: SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT

Area: Sport, Turismo e Qualità della Vita

ARENA CIVICA

Via Byron n. 2 – 20100 MILANO




TITOLO VIII – AGENTI FISICI

Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore

Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 n. 81


Relazione Tecnica

Data	Rev.	Società	Redatta da	Verificata da
22/11/2019	Rev. 2	N I E R	Ing. B. Arrai Ing. G. Milito	G. Carniel <i>f. Carniel</i>

	D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	2 di 51

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE	4
1.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.....	5
2. NOTIZIE GENERALI	6
2.1 ANAGRAFICA DELL’AZIENDA E ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA	6
2.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	7
2.3 DESCRIZIONE DEI GRUPPI ACUSTICAMENTE OMOGENEI.....	8
3. STRATEGIA DI MISURAZIONE	10
3.1 METODOLOGIA.....	10
3.2 STRATEGIA DI MISURAZIONE UTILIZZATA.....	11
3.2.1 <i>Misurazione basata sui compiti (UNI EN ISO 9612, punto 9.)</i>	12
3.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	14
3.4 INCERTEZZA ESTESA.....	15
3.5 LEGENDA DEI DATI OTTENUTI	16
4. RILIEVI FONOMETRICI E LUOGHI A RISCHIO RUMORE	19
5. ESPOSIZIONE DEI GRUPPI ACUSTICAMENTE OMOGENEI	21
5.1 CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE	22
6. VALUTAZIONE DELL’ATTENUAZIONE E DELL’EFFICACIA DEI DPI	23
6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA PROTEZIONE FORNITA DAL DPI	23
6.2 VALUTAZIONE SPECIFICA DELL’EFFICACIA DI PROTEZIONE DI DPI DELL’UDITO	25
6.3 CALCOLO DEL $L_{EX,8H}$ O $L_{EX,W}$ CON L’UTILIZZO DEGLI OTOPROTETTORI	26
7. PRESENZA DI SOGGETTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RUMORE	27
8. PRESENZA DI SOSTANZE OTOTOSSICHE E VIBRAZIONI	29
9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	31
10. PROGRAMMA MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	33
11. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEI LAVORATORI	35
12. SORVEGLIANZA SANITARIA	36
ALLEGATO I – DETTAGLIO CALCOLI	38
ALLEGATO II - FOGLIO DEGLI AGGIORNAMENTI	40
ALLEGATO III – ELENCO DIPENDENTI E RELATIVE MANSIONI	46
ALLEGATO IV – PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI MISURA	48
ALLEGATO V – TARATURA STRUMENTAZIONE DI MISURA	49


	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	3 di 51

1. Premessa

Nell'ambito più generale della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 D.Lgs. n. 81/08., il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro tenendo conto in particolare i seguenti aspetti:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- j) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.


La valutazione e le misurazioni andranno programmate ed effettuate almeno ogni 4 anni o in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	4 di 51

1.1 Valori limite di esposizione e valori di azione

Vengono di seguito riportati i valori limite di esposizione e valori di azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore ed alla pressione acustica di picco.

Definizione	Valori
Valore inferiore di azione	$L_{EX,8h}$ (Livello di esposizione giornaliero o settimanale) = 80 dB(A) oppure Pressione acustica di picco (p_{peak}) = 112 Pascal (L_{peak} = 135 dB (C))
Valore superiori di azione	$L_{EX,8h}$ (Livello di esposizione giornaliero o settimanale) = 85 dB(A) oppure Pressione acustica di picco (p_{peak}) = 140 Pascal (L_{peak} = 137 dB (C))
Valore limite di esposizione	$L_{EX,8h}$ (Livello di esposizione giornaliero o settimanale) = 87 dB(A) oppure Pressione acustica di picco (p_{peak}) = 200 Pascal (L_{peak} = 140 dB (C))

	<p><i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i></p>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	5 di 51

1.2 Organizzazione del lavoro

In data **15 ottobre 2019** sono stati eseguiti rilievi fonometrici presso la sede del Comune di Milano, di via Byron n. 2 (ARENA CIVICA), allo scopo di aggiornare la valutazione dell'esposizione a rischio rumore cui sono soggetti i lavoratori durante le ore di lavoro conseguentemente all'uso di mezzi ed attrezzature di lavoro.


- Personale competente che ha provveduto alla valutazione:

Ing. B. Arrai – NIER Ingegneria S.p.A

Ing. G. Milito – NIER Ingegneria S.p.A.

Lavoratori consultati nell'ambito della valutazione dell'esposizione al rumore e soprattutto in relazione all'analisi delle lavorazioni, compiti e mansioni e per la definizione dei tempi di esposizione:

- **Sig. Tezzon Edgardo**


	D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	6 di 51

2. Notizie generali

2.1 Anagrafica dell'azienda e organigramma della sicurezza

Denominazione e ragione sociale	COMUNE DI MILANO AREA: SPORT, TURISMO E QUALITA' DELLA VITA – ARENA CIVICA
Indirizzo	Via Byron n. 2
CAP e Comune	20100 – MILANO (MI)
Telefono	02.02.02

Datore di Lavoro	Zuccotti Andrea
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Carniel Giovanni
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Aiello Giovanni Marco – Ambrosi Paolo - Andriuzzi Pasquale - Banfi Giampaolo -Barbani Massimo - Bazzea Sergio Augusto -Bonera Giorgio -Brancaforte Francesco - Caliseo Luisa - Carcione Stefania - Cangini Gianluca – Carcione Stefania - Cavagna Silvia - Chiodaroli Massimo - Consonni Cinzia - Cortese Valentina - Cremascoli Maurizio - Dieli Lucia - Fedeli Enrico - Ferrari Fabrizia - Fortunato Simona – Frisoli Giovanna Frisoli Patrizia - Gallo Matteo - Gennaro Riccardo - Gerardi Rocco - Lomuscio Luigi - Mansi Stefano - Marturella Italia - Mastrantuono Orfeo - Mastropietro Luca - Molisse Giovanni - Musso Gianluca - Palumbo Luigi – Piccolo Alba -Prosperi Modesto - Rubino Rosario - Saggese Mariangela - Salamanca Marialuisa – Sapio Giuseppe - Scupilliti Claudio - Solimando Paolo - Summa Vito - Tarantolo Antonella - Venir Paolino - Zin Gianni - Zolfo Gabriele
Medici competenti	Dott. Proto Enrico (Coordinatore) Dott. Di Maria Antonio Dott. Giubileo Lorenzo

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	7 di 51

2.2 Descrizione delle attività


Le attività svolte dagli addetti dell'ARENA CIVICA sono principalmente le seguenti:

Addetto tecnico con utilizzo di veicoli e attrezzature a motore

- Lavori occasionali di sistemazione del campo (semina, sfalcio, rifinitura bordi, pulizia fogliame, ecc);
- Pulizia degli spogliatoi;
- Assistenza durante le manifestazioni (risistemazione pista, campo, ecc a fine manifestazione; consegna degli ostacoli a bordo pista);
- Verifica e assistenza a lavori svolti da personale esterno;
- Monitoraggio e controllo dell'efficienza delle strutture;

Orari di lavoro

Le attività lavorative da parte di tutte le mansioni vengono svolte per 7,2 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, per un totale di 36 ore settimanali.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	8 di 51

2.3 Descrizione dei gruppi acusticamente omogenei

In base alle informazioni raccolte ed alle interviste effettuate si possono identificare dei gruppi acusticamente omogenei, così come definiti dalla normativa di riferimento, in particolar modo la UNI EN ISO 9612 e la UNI 9432.


Si ricorda che la normativa definisce un gruppo acusticamente omogeneo come un gruppo di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro e che verosimilmente sono sottoposti a simili esposizioni sonore nell'arco della giornata lavorativa.

Nello specifico è stata effettuata la seguente verifica preliminare:


Check List – eventi sonori significativi (UNI EN ISO 9612)		Sì	NO
1	Si verificano alcune delle seguenti situazioni?		
	uso di getti d'aria compressa		X
	rilasci d'aria compressa		X
	martellamento		X
	impatti intensivi		X
	uso saltuario di macchine e utensili molto rumorosi	X	
	passaggio di veicoli rumorosi	X	
2	Vi sono operazioni molto rumorose durante fasi particolari?		
	all'inizio del turno		X
	alla fine del turno		X
	durante le fasi di aggiustamento e fornitura		X
	durante le attività di avviamento e chiusura o produzione		X
	durante le fasi di pulizia		X
	altre	X	
3	Ci sono attività molto rumorose nelle postazioni adiacenti?		X
	tipo: _____		X
	postazioni di lavoro esposte: _____		X

Le attività svolte presso il sito in oggetto si possono dividere, ai fini della presente valutazione, considerando anche il documento generale di valutazione dei rischi a cui si rimanda, nei seguenti gruppi acusticamente omogenei:

Adetto tecnico con utilizzo di veicoli e attrezzature a motore

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	9 di 51

É importante sottolineare che, ai fini della determinazione dell'esposizione personale al rumore, che per la suddivisione dei tempi di permanenza presso le varie postazioni di lavoro, per ciascuna delle mansioni operative considerate, sono stati valutati tempi medi giornalieri nell'arco dell'intero anno di attività, con le modalità definite nelle norme UNI EN ISO 9612 e UNI 9432. Per il dettaglio delle tempistiche e dei calcoli, si faccia riferimento agli allegati.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	10 di 51

3. *Strategia di misurazione*


All'interno di tale capitolo viene indicato l'approccio adottato per l'effettuazione delle misure (metodologia e strategia di misurazione), la tipologia di strumentazione utilizzata, l'incertezza legata alla strategia di misurazione adottata e delle indicazioni sulla tipologia dei risultati che verranno presentati nella parte finale del documento.

3.1 Metodologia

La metodologia utilizzata per l'esecuzione della valutazione del rischio di esposizione al rumore si basa su un approccio di tipo progressivo, definita mediante una sequenza cronologica di azioni necessarie per arrivare ad ottenere un risultato attendibile, in maniera conforme a quanto indicato dalla UNI EN ISO 9612 e tenendo conto delle osservazioni ed integrazioni presenti nella UNI 9432.

Nello specifico:

- analisi del lavoro: acquisizione di tutte le informazioni relative alla tipologia ed alle modalità di svolgimento del lavoro;
- selezione della strategia di misurazione: effettuata in base alla complessità della situazione lavorativa, numero di lavoratori coinvolti, effettiva durata della giornata lavorativa, il tempo a disposizione per le misurazioni e l'analisi, e la quantità di informazioni dettagliate richieste;
- esecuzione delle misure in campo: localizzazione, numero e durata misure precedentemente stabilite in funzione dell'analisi del lavoro e della strategia di misurazione selezionata;
- gestione e calcolo degli errori e delle incertezze: individuazione, valutazione e riduzione del numero di fonti di incertezza e dell'influenza complessiva sui risultati di errori e naturali variazioni del contesto lavorativo;
- calcolo e presentazione dei risultati finali: calcolo del livello di esposizione giornaliera al rumore ovvero livello di esposizione settimanale al rumore e la valutazione dell'incertezza, calcolata mediante l'utilizzo della procedura specifica di riferimento alla strategia di misurazione selezionata. Risultati finali riportanti sia il valore misurato che l'incertezza.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	11 di 51

3.2 Strategia di misurazione utilizzata

Le modalità di effettuazione delle misure fonometriche, in termini di numero, durata, localizzazione delle postazioni e strumentazione utilizzata, sono stabilite mediante selezione di opportuna strategia di misurazione, a sua volta funzione della tipologia e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.


Per scegliere la più corretta strategia di misurazione sono stati indagati, individuati e verificati eventuali compiti, mansioni presenti e giornate lavorative nominali. La normativa definisce:

- **compito:** è la parte distinta dell'insieme delle attività svolte dal lavoratore
- **mansione:** è la somma complessiva delle attività svolte dal lavoratore, consistente nell'insieme dei compiti svolti durante l'arco completo della giornata lavorativa o di un turno
- **giornata lavorativa nominale:** è la giornata di lavoro nell'arco della quale si determina l'esposizione al rumore. E' comprensiva di sessioni di lavoro e pause. Per definirla occorre capirne i compiti (contenuto e durata), fonti di rumore e zone lavorative rumorose, schema del lavoro ed eventuali eventi rumorosi significativi impattanti, numero e durate di pause, riunioni etc..

A seguito dell'analisi del lavoro effettuata preliminarmente all'esecuzione delle misure, si è scelto di utilizzare la strategia di misurazione basata sui compiti, secondo quanto indicato dalla normativa UNI EN ISO 9612 e tenendo conto delle integrazioni della UNI 9432. La misurazione basata sui compiti è più utile quando il lavoro può essere diviso in compiti ben definiti con condizioni di rumore chiaramente individuabili durante le quali è possibile effettuare le misurazioni.

Tale metodologia permette inoltre di:

- calcolare l'esposizione per giornate lavorative diverse dalla giornata di misurazione per quanto concerne la distribuzione e la durata dei compiti;
- ottenere maggiori informazioni sui contributi dei diversi compiti (per definire meglio le misure di prevenzione e protezione dei diversi compiti);
- ridurre lo sforzo richiesto al lavoratore per eseguire le misurazioni rispetto ad altri metodi (vs misure di lunga durata con misuratori personali).

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	12 di 51

3.2.1 Misurazione basata sui compiti (UNI EN ISO 9612, punto 9.)

Il lavoro svolto durante la giornata è analizzato e diviso in un numero di compiti rappresentativi; per ogni determinato compito sono state eseguite le misure del livello di pressione sonora.

Le misure del rilievo fonometrico sono state effettuate posizionando il fonometro ad una distanza variabile (in funzione delle necessità) tra 0,1 e 0,4 metri dal canale uditivo del lavoratore (ove presente) e facendo attenzione che fra orecchio e strumento non vi fossero eventuali fonti di riflessione né ostacoli alla propagazione dell'onda sonora.

Il microfono è stato orientato sempre in direzione della sorgente stessa di rumore e ove necessario dotato di apposita cuffia antivento.

La durata delle misurazioni puntuali effettuate è stata preliminarmente stabilita ed è stata sufficientemente ampia per rappresentare il livello medio di pressione sonora continuo equivalente per l'effettivo compito svolto.

La scelta di tale strategia ha indotto all'utilizzo della procedura corrispondente indicata dalla normativa per la determinazione dell'incertezza.


Conseguentemente, sono state utilizzate le seguenti formule per il calcolo dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore:

$$L_{EX,8h} = 10 \log \left(\sum_{m=1}^M \frac{\bar{T}_m}{T_0} 10^{0,1 \times L_{p,A,eqT,m}} \right) dB(A)$$

$$L_{p,Cpicco} = 10 \log \frac{p_{Cpicco}^2}{p_0^2} dB(C)$$

in cui:

- $L_{EX,8h}$ livello di esposizione al rumore ponderato A, normalizzato ad una giornata lavorativa di 8 h – livello di esposizione giornaliera al rumore.
- $L_{p,A,eqT,m}$ è il livello di pressione sonora continuo equivalente ponderato A
- m-esimo compito
- M numero totale di compiti
- T_0 è la durata di riferimento, 8h.
- T_m è la media aritmetica della durata del compito m.
- $L_{p,Cpicco}$ (“ppeak”) livello di pressione sonora di picco ponderato C
- p_{Cpicco} è la pressione sonora di picco ponderata C

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	13 di 51


- p_0 è la pressione di riferimento

Il livello di esposizione personale dei lavoratori delle mansioni **operative** é valutabile sulla base dei risultati delle misurazioni e dei tempi medi di esposizione al rumore durante lo svolgimento dei compiti della giornata lavorativa tipica.

Nel caso in esame è stato possibile identificare una giornata tipo rappresentativa dell'esposizione al rischio rumore.

Sulla base della suddivisione della giornata tipo nei vari tempi (T_i), che ciascun operatore impiega per lo svolgimento dei compiti in cui l'attività può essere considerata suddivisa, è possibile calcolare il valore dell'**esposizione personale quotidiana** ($L_{EX,8h}$) del soggetto o mansione in questione.

Si vedano le conclusioni e gli allegati al presente documento per i dettagli delle esposizioni dei gruppi acusticamente omogenei con la suddivisione dei compiti.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	14 di 51

3.3 Strumentazione utilizzata

Le misurazioni sono state eseguite mediante l'impiego della seguente catena di misurazione e calibratore:


Fonometro:	Larson Davis 831, analizzatore – classe 1 IEC 61672 Matricola: 3348		
Data di emissione certificato di taratura:	06/06/2019		
Certificato di taratura:	163 20696-A		
Microfono	Larson Davis 377B02, – classe 1 IEC 61672 Matricola: LW136019		
Preamplificatore:	PRM831, – classe 1 IEC 61672 Matricola: 026051		
Data di emissione certificato di taratura:	06/06/2019 (microfono);	06/06/2019	
Certificato di taratura:	2013-176696 (microfono);	2013-174981	
	(preamplificatore)		
Calibratore:	Larson Davis CAL200, – compatibile classe 1 Matricola: 4734		
Data di emissione certificato di taratura:	06/06/2019		
Certificato di taratura:	163 20697-A		
Ente preposto alla taratura:	Sky-Lab S.r.l.		
Cadenza di revisione taratura:	2 anni		

Lo strumento è stato idoneamente calibrato:

- all'inizio ed alla fine di ogni serie giornaliera di misurazioni ("calibrazione in campo"), con regolatore in un luogo acusticamente quieto;
- alla fine di ogni serie di misurazioni è stata eseguita una calibrazione senza regolazione che ha presentato scostamento < 0,5 dB.

Condizioni operative

- I rilievi sono stati effettuati nelle seguenti giornate: 05/09/2014;
- E' stata utilizzata la normativa UNI EN ISO 9612, integrata con l'UNI 9432 per la determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro;
- Il sistema è stato utilizzato senza prolunga e, per le misure in esterno, con schermo paravento;

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	15 di 51

- le misure sono state svolte sia all'interno che all'esterno del sito;
- temperature variabili tra 24° all'interno, mentre all'esterno circa 24° (nuvoloso).

Per ulteriori dati richiesti dalla normativa, si faccia riferimento agli Allegati.

3.4 Incertezza estesa

In base all'art.190, comma 4 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure nell'applicare la valutazione del rischio. Le incertezze associate alla determinazione dell'esposizione al rumore sono state valutate in maniera conforme all'Appendice C della UNI EN ISO 9612, tenendo conto delle integrazioni della UNI 9432, per ottemperare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tale appendice descrive infatti la procedura per determinare l'incertezza (estesa) del livello d'esposizione al rumore ponderato A (e ponderato C) normalizzato ad una giornata lavorativa di 8 ore, $L_{EX,8h}$, in funzione della strategia di misurazione basata sui compiti.

E' stato utilizzato il foglio di calcolo allegato alla normativa, per il calcolo di esposizione ed incertezza. Per i dettagli si faccia riferimento all'Allegato. In questa trattazione si richiamano sommariamente le grandezze principali.

In base a quanto scritto precedentemente, l'esposizione giornaliera $L_{EX,8h}$ deve tener conto di una incertezza. Conseguentemente il livello di esposizione si definisce come:

$$L_{EX,8h} + U$$

in cui

$$U = k * u$$


U è l'incertezza estesa, **k** fattore di copertura funzione dell'intervallo di confidenza ed **u** incertezza combinata standard. Ai fini della norma (internazionale) si considera un intervallo di confidenza unilaterale del 95%, ciò comporta $k=1,65$. Il significato è che 95% dei valori sono inferiori al limite superiore $L_{EX,8h} + U$.

Non entrando troppo nel dettaglio, si può dire che U è funzione delle seguenti grandezze:

$$U = k * u(L_{EX,8h}) \text{ con } u^2 = f(\sum_m (u_{1a,m}^2, u_{1b,m}^2, u_{2,m}^2, u_{3,m}^2, c_{1a,m}^2, c_{1b,m}^2))$$

in cui:

- ⇒ m è l'emmesimo compito;
- ⇒ $u_{1a,m}$ incertezza standard dovuta al campionamento del compito m ;
- ⇒ $u_{1b,m}$ incertezza standard dovuta alla stima della durata del compito m ;

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	16 di 51

- ⇒ $u_{2,m}$ incertezza standard dovuta alla strumentazione usata per misurare il compito m ;
- ⇒ $u_{3,m}$ incertezza standard dovuta al posizionamento del microfono;
- ⇒ $c_{1a,m}$ $c_{1b,m}$ coefficienti di sensibilità.

I componenti che determinano l'incertezza standard per la strategia utilizzata si possono riassumere nella seguente tabella:


Misurazione basata sui compiti		
Componenti dell'incertezza u (Fonti d'incertezza)	valore	note
Campionamento dei livelli di rumore per i compiti	variabile	deviazione standard misure
Stima delle durate dei compiti	variabile	deviazione standard tempi
Strumentazione	0,7 dB	strumenti di classe 1
Posizionamento del microfono	1 dB	dati empirici

Per il calcolo dell'incertezza di p_{peak} invece è stato considerato quanto indicato nella UNI 9432, App. B.

3.5 Legenda dei dati ottenuti

Nei paragrafi successivi vengono riportati n. 5 tipi di dati:

- i rilievi fonometrici effettuati nel luogo di lavoro con indicazione dei luoghi "a rischio rumore" (par. 4);
- l'esposizione dei gruppi acusticamente omogenei (par. 5);
- la valutazione dell'efficacia dei dpi e l'esposizione dei gruppi acusticamente omogenei tenuto conto dell'attenuazione dei dpi, ove necessari (par.6);
- l'esposizione dei gruppi acusticamente omogenei tenendo conto dell'eventuale uso di sostanze ototossiche e dell'esposizione a vibrazioni (par.8);
- Il dettaglio dei calcoli per gruppo acusticamente omogeneo (in Allegato).

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	17 di 51

Rilievi fonometrici

I valori registrati durante i rilievi sono riassunti in una tabella, dove sono specificate:

- il numero progressivo del rilievo “Id”
- l’area lavorativa/la lavorazione in atto al momento dell’analisi fonometrica o la macchina/attrezzatura utilizzata;
- il tipo di rumore della sorgente esaminata secondo la UNI 9432 e la UNI EN ISO 9612:
 - △ Costante (stazionario) “CO”;
 - △ Costante stabilizzato “CO-St”;
 - △ Fluttuante (non stazionario o variabile) “F”;
 - △ Fluttuante ciclico “F-CI”
 - △ Impulsivo “I”.
- il tempo di integrazione del segnale acustico;
- $L_{p,A,eqT}$ (il livello medio nel caso in cui siano state effettuate più misure);
- $L_{p,Cpicco}$ (“ppeak”, il peggiore nel caso in cui sono state effettuate più misure).

La posizione del rilievo è identificata nella planimetria di cui in allegato.

Esposizione dei gruppi acusticamente omogenei

In tabella è indicato il gruppo acusticamente omogeneo con eventuale indicazione della giornata tipo, l’esposizione giornaliera e l’incertezza estesa ad essa associata e la pressione acustica di picco.

Esposizione dei gruppi acusticamente omogenei – attenuazione ed efficacia dei dpi


Sono presenti due tabelle.

Nella prima vengono riportati, per punto di misura/sorgente il grado di attenuazione dei dpi utilizzati e la loro efficacia, per quelle postazioni/lavorazioni in cui $L_{p,A,eq,T}$ dB(A) è superiore ad 80 dB(A).

Nella seconda è indicato il gruppo acusticamente omogeneo con eventuale indicazione della giornata tipo, l’esposizione giornaliera e l’incertezza estesa ad essa associata tenendo conto dei dpi utilizzati.

Esposizione dei gruppi acusticamente omogenei – sostanze ototossiche e vibrazioni

In tale tabella è il gruppo acusticamente omogeneo con eventuale indicazione della giornata tipo, l’esposizione giornaliera e l’incertezza estesa, la possibile esposizione a vibrazioni (desunta dal documento di valutazione dei rischi o dalle valutazioni specifiche effettuate) e l’eventuale impiego o presenza di sostanze tossiche. Per i dettagli si faccia riferimento al

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	18 di 51


paragrafo specifico.

Dettaglio dei calcoli

In allegato sono presentati le schede per gruppo acusticamente omogeneo.

Come richiesto dalla normativa sono riportati:

- i livelli di pressione sonora
- il livello di esposizione per la giornata lavorativa
- i livelli di esposizione dei singoli compiti m-esimi
- il contributo dei compiti m-esimi
- le incertezze associate.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	19 di 51

4. Rilievi fonometrici e luoghi a rischio rumore

Qui di seguito vengono riportati i rilievi eseguiti (livello medio dovuto a più misure effettuate), con le modalità descritte in 3.5.

Risultano presenti macchine/attrezzature che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione o che le utilizzi per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana superiore al valore superiore di azione pari a 85 dB(A). Tali luoghi/postazioni "luoghi a rischio di rumore" sono evidenziati in arancione.

<i>Tabella: Rilievi fonometrici e luoghi a rischio rumore</i>						
Id	Punto di misura / sorgente	Tipo rumore	Tempo misura	$L_{p,A,eq,T}$ dB(A)	$L_{p,A,eq,T}$ dB(C)	$L_{p,Cpicco}$ dB(C)
1	Motoscopa RCM (utilizzo normale)	CO-St	5'20"	73,6	82,0	102,8
2	Motoscopa RCM (pulizia filtri)	CO-St	1'	85,5	92,4	107,2
3	Muletto Diesel OM D20	F	5'7"	79,2	93,6	111,3
4	Traccialinee Motore a scoppio (orecchio dx)	Co-St	1'	89,6	90,4	106,4
5	Lavapavimenti SALLA 500 (orecchio sx)	Co-St	2'48"	79,0	80,8	104,0
6	Motocarro PIAGGIO Maxi Porter (finestrini aperti)	F	4'14"	72,3	94,6	115,3
7	Ambientale Esterno (interno all'Arena Civica)	F	1'30"	61,7	71,5	91,9
8	Ambientale interno (Uffici)	F	2'	67,6	71,3	98,0
9	Pausa Fisiologica (*)			65,0		


(*) *Valore stimato*

Si ricorda che in base agli obblighi dettati dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs.81/2008:

"I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione (85dB(A)) sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione."

Si possono pertanto verificare le seguenti situazioni tipo:

- 1) il superamento degli 85 dB(A) di L_{eq} si verifica solo in prossimità di macchine non interessando altre postazioni di lavoro (es. alcune macchine dell'attrezzatura); in questo caso sono segnalate, mediante l'uso dell'apposita cartellonistica, le sole attrezzature presenti.
- 2) il superamento degli 85 dB(A) di L_{eq} si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro, in questo caso la cartellonistica andrà posizionata all'ingresso del locale/cantiere e l'accesso è limitato solo al personale addetto.


 Milano Comune di Milano	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	20 di 51

Le zone caratterizzate dalla presenza di un (Leq,TM) superiore a 85 dB(A) sono segnalate mediante specifica cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008 e normativa tecnica:



oppure



	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	21 di 51


5. *Esposizione dei gruppi acusticamente omogenei*

Si riportano i valori dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore ponderato A, normalizzato ad una giornata lavorativa di 8 ore $L_{EX,8h}$, il livello di pressione sonora di picco, ponderato C $L_{p,Cpicco}$, l'incertezza estesa U da sommare al valore ottenuto.

Per quel che concerne $L_{p,Cpicco}$, poiché sono stati trovati valori abbondantemente inferiori a 135 dB(C), tenendo conto di quanto indicato per l'incertezza nella norma UNI 9432 App. B., si può sostenere che anche $L_{p,Cpicco} + U < 135$ dB(C).

Si ricorda che quanto sotto riportato non tiene conto dell'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali per l'udito.

Gruppo acusticamente omogeneo	$L_{EX,8h} + U$ (dB(A))	$L_{p,Cpicco}$
Addetto tecnico con utilizzo di veicoli e attrezzature a motore	75,5 + 1,2	< 135

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	22 di 51

5.1 Confronto con i limiti di legge

Il confronto con i valori d'azione ed il valore limite di esposizione di legge viene effettuato utilizzando l'estremo superiore dell'intervallo monolaterale corrispondente a un livello di confidenza del 95%, così come previsto dalla norma UNI 9432:2011, appendice F:

$$L_{EX}^* = L_{EX} + U(L_{EX,8h})$$

Le classi d'attenzione (o di rischio) sulla base di quanto richiesto dall'art. 189 del Dlgs. 81/08 sono così strutturate:

A) Al di sopra di 87 dB(A) $L_{EX,8h}$ oppure $L_{p,Cpicco}$ al di sopra di 140 dB(C):

Nessun lavoratore

B) Tra 85 dB(A) e 87 dB(A) $L_{EX,8h}$ oppure $L_{p,Cpicco}$ tra 137 dB(c) e 140 dB(C):


Nessun lavoratore

C) Tra 80 dB(A) e 85 dB(A) $L_{EX,8h}$ oppure $L_{p,Cpicco}$ tra 135 dB(C) e 137 dB(C):

Nessun lavoratore

D) Al di sotto di 80 dB(A) $L_{EX,8h}$ oppure $L_{p,Cpicco}$ al di sotto di 135 dB(C):

- Addetto tecnico con utilizzo di veicoli e attrezzature a motore

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	23 di 51

6. Valutazione dell'attenuazione e dell'efficacia dei DPI

Sulla base di quanto indicato nell'art. 193, il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:

- a) Se il livello di esposizione al rumore supera i valori inferiori di azione (**$L_{EX,8h} > 80\text{dB(A)}$ o $L_{peak} > 135\text{ dB(C)}$**), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) Se il livello di esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione (**$L_{EX,8h} \geq 85\text{dB(A)}$ o $L_{peak} \geq 137\text{ dB(C)}$**) fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito.

La scelta dei dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, viene effettuata dal datore di lavoro previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Il datore di lavoro ne verifica inoltre l'efficacia.

Infine il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione pari a 87 dB(A).


6.1 Criteri di valutazione dell'efficacia della protezione fornita dai DPI

La direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, recepita con il DLgs. 475/92, regola le modalità di progettazione e di costruzione dei dispositivi di protezione individuali ai fini della libera commercializzazione su tutto il territorio della Comunità Europea. In particolare per DPI si intende "qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterla in pericolo la salute e la sicurezza". I requisiti fondamentali relativi ai DPI espressi in tale direttiva comunitaria sono due:

- certificazione dei DPI
- marcatura CE

Le norme tecniche prevedono che il produttore del dispositivo fornisca i seguenti dati:

- Valori APV (valori di protezione attributivi): rappresentano i valori di attenuazione ad ogni frequenza di riferimento (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz)
- Valori H, M, L: rappresentano l'attenuazione alle alte, medie e basse frequenze

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	24 di 51

- Valori SNR: rappresentano l'attenuazione media su tutto lo spettro delle frequenze

Attualmente in Italia è in vigore il DM 2 maggio 2001 ("Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)"). Inoltre si può fare riferimento alla norma UNI EN 458 (citata in Allegato al succitato decreto), che costituisce un documento guida per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei dispositivi di protezione dell'udito dal rumore.

In tale allegato si forniscono, tra le altre informazioni, anche quattro metodi per calcolare l'efficacia delle protezioni scelte o da scegliere:

1. Metodo per banda d'ottava
2. Metodo HML
3. Controllo HML
4. Metodo SNR

Tutti i metodi permettono di ottenere, dato il livello di rumore ambientale $L_{Aeq,Te}$, il livello effettivo $L'_{Aeq,Te}$ presente all'orecchio dopo aver correttamente indossato il DPI dell'udito; confrontando $L'_{Aeq,Te}$ con il livello di esposizione personale quotidiana oltre il quale devono, ai sensi di legge, essere disponibili i DPI (livello inferiore d'azione $L_{act} = 80 \text{ dB(A)}$), si può stimare la protezione fornita dal DPI.

La norma UNI 9432 richiama il metodo SNR sulla base della seguente tabella, in cui $L'_{Aeq,Te}$ si calcola con (metodo SNR "attenuazione ideale del dpi"):

$$L'_{Aeq,Te} = L_{Ceq,Te} - SNR$$

Livello sonoro continuo equivalente calcolato tenendo conto del DPI, $L'_{Aeq,Te}$ in dB(A) UNI 9432	Livello della protezione
$L'_{Aeq,Te} > 80$	Insufficiente
Da 75 a 80	Accettabile
Da 70 a 75	Buona
Da 65 a 70	Accettabile
Minore di 65	Troppo alta (iperprotezione)

Occorre tuttavia tenere conto della reale attenuazione del dpi, nello specifico:

Metodo SNR "attenuazione reale": $L'_{Aeq,Te} = L_{Ceq,Te} - \beta \times SNR$

In cui β è il fattore moltiplicativo che tiene conto della reale attenuazione del dpi:

- per cuffie $\beta = 0,75$
- per gli inserti espandibili $\beta = 0,5$
- per quelli preformati $\beta = 0,3$.

6.2 Valutazione specifica dell'efficacia di protezione di dpi dell'udito

Presso l'azienda vengono utilizzati i seguenti dispositivi di protezione per l'udito:

1. Cuffie Bilsom Confort 2420; SNR= 26 dB

Per ogni otoprotettore è presente una tabella che riporta le attrezzature la cui misura ha fornito valori di esposizione superiori agli 80 dB(A), il valore risultante ("reale") utilizzando il dpi ed il grado di efficacia raggiunto, tenendo conto del metodo utilizzato (SNR).

Oss.: in arancione sono indicati i luoghi a rischio di rumore.

DPI:		Cuffie Bilsom Confort 2420 SNR = 26				Beta: 0,75	
Id	Punto di misura / sorgente	Tipo rumore	Tempo misura	L _{p,A,eq,T} dB(A)	L _{p,C,eq,T} dB(C)	L _{p,A,eq,T} ricalcolato	Livello di protezione
Id	Punto di misura / sorgente						
2	Motoscopa RCM (pulizia filtri))	S-St	1'	85,5	92,4	72,9	Buona
4	Traccialinee Motore a scoppio (orecchio dx)	S-St	1'	89,6	90,4	70,9	Buona


Dalla tabella si evince che l'otoprotettore è idoneo per le mansioni. I casi di iperprotezione si considerano comunque accettabili, poiché non si reputano dannosi ai fini dell'attività svolta dagli addetti.

N.B. il numero SNR lo si può leggere nel foglio di istruzioni dell'otoprotettore, o sulla confezione.

Si ricorda che all'atto della scelta dei DPI devono essere considerati alcuni principali fattori:

- ⇒ marcatura di certificazione;
- ⇒ attenuazione sonora;
- ⇒ confortevolezza del portatore;
- ⇒ ambiente di lavoro e attività produttiva (alte temperature ed umidità, polvere, segnali di avvertimento e trasmissione di messaggi verbali, ecc.);
- ⇒ disturbi per la salute dell'utilizzatore.


Si rammenta inoltre che l'efficace protezione fornita dal dispositivo di protezione individuale dipende sia dal corretto indossamento dello stesso (l'utilizzatore deve essere correttamente addestrato e formato), dalla sua manutenzione/conservazione e dal tempo di impiego che deve coprire tutto il periodo di esposizione. In mancanza di queste tre condizioni il livello effettivo di protezione risulta inferiore a quello valutato.

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<p><i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i></p>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	26 di 51

6.3 Calcolo del $L_{EX,8h}$ o $L_{EX,W}$ con l'utilizzo degli otoprotettori

Per i gruppi acusticamente omogenei vengono di seguito riportati i livelli di esposizione giornalieri ($L_{EX,8h}$), per le "giornate tipo", ricalcolati nel caso di attrezzature che hanno un livello di rumore > 80 dB(A), con l'utilizzo di $L'_{Aeq,Te}$.

Tuttavia nel caso specifico, pur essendo presenti attrezzature con un livello di rumore > 85 dB(A), il livello di esposizione giornaliera risulta sempre < 80 dB(A) per tutte le mansioni, per cui non si ritiene necessario eseguire tale ricalcolo.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	27 di 51

7. *Presenza di soggetti particolarmente sensibili al rumore*

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Sulla base degli esiti dell'indagine fonometrica effettuata, all'interno della sede in considerazione possono essere presenti lavoratrici in stato di gravidanza esposte a livelli superiori al limite inferiore che fa scattare l'azione.

A tal proposito, in mancanza di specifica normativa, si può fare riferimento alle Linee Guide Regionali di interpretazione del Decreto Legislativo, n. 151 del 2001.

In particolare quelle della Regione suggeriscono che il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:


- *Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A ($L_{ex,8h}$)*
- *Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A ($L_{ex,8h}$). (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01)*

Nel caso in cui siano presenti apprendisti minorenni, come stabilito dal D.Lvo 262/2000, il Datore di Lavoro sottoporrà a sorveglianza sanitaria almeno biennale i minorenni esposti a livelli di esposizione compresi tra 80 ed 85 dB(A), almeno annuale qualora venga superato un livello di esposizione di 85 dB(A).


Il Datore di lavoro, per tutti i minori esposti a livelli superiori agli 80 dB(A) di $L_{ex,8h}$ fornirà i mezzi individuali di protezione ed una adeguata formazione all'uso degli stessi, obbligando i lavoratori minori ad utilizzarli in applicazione ad utensili caratterizzati da $L_{eq,i}$ superiore ad 80 dB(A). Il Datore di Lavoro eviterà sempre l'esposizione di minori a livelli equivalenti di rumore superiore ai 87 dB(A), e limiterà il più possibile l'esposizione a singole sorgenti caratterizzate da $L_{eq,i}$ superiore ad 80 dB(A).

Il Medico competente, effettuando la visita medica preventiva, individuerà infine eventuali lavoratori ipersensibili al rumore:

- Per suscettibilità individuale genetica
- Per pregresse patologie
- Per terapie con farmaci ototossici (suscettibilità temporanea)
- Per gravi difficoltà fisiche all'utilizzo dei DPI

 Milano Comune di Milano	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	28 di 51

dandone comunicazione al Datore di Lavoro ed al RSPP per l'adozione di opportune misure cautelari che prevedano eventualmente anche l'assegnazione a mansioni alternative all'attività lavorativa, in funzione della gravità della situazione.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	29 di 51

8. *Presenza di sostanze ototossiche e vibrazioni*

Per **ototossicità** si intende la possibilità, come effetto collaterale della sostanza chimica in oggetto, di determinare lesioni all'orecchio, nel senso di danno all'organo dell'udito o disturbi uditivi.

Tra le possibili sostanze ototossiche si rilevano:

ALCUNI SOLVENTI: toluene, xileni, stirene, etilbenzene, esano, disolfuro di carbonio, tricloroetilene, solventi organici a base di nafta, miscele di solventi,

METALLI: Piombo, Mercurio, Manganese, Stagno, Platino, Cadmio, Arsenico,

ASFISSIANTI: monossido di carbonio (elevate concentrazioni), acido cianidrico

PESTICIDI/ERBICIDI: Paraquat, Organofosfati


ALCUNI FARMACI: antibiotici, antinfiammatori, diuretici, antiipertensivi, mucolitici, antimicotici, ecc.

Considerando, come dimostrato da numerosi studi scientifici che la presenza di sostanze ototossiche potrebbe interferire con i danni potenzialmente causati dall'esposizione al rumore, si ritiene opportuno sottolineare che potrebbe essere opportuno, in presenza di sostanze ototossiche, sottoporre a sorveglianza sanitaria anche i lavoratori esposti ad un livello di esposizione giornaliera al rumore compreso tra 80 e 85 dB(A) e/o un livello di pressione acustica di picco compreso tra 135 e 137 dB(C); pertanto, se presenti tali condizioni, si rimanda al parere del Medico Competente.


Sulla base di quanto acquisito in sede di valutazione, nel caso in esame non si rileva l'impiego di sostanze ototossiche da parte degli addetti sottoposti ad un'esposizione a rumore superiore al valore inferiore di azione.

Per quanto riguarda la possibile esposizione dei lavoratori a **vibrazioni di tipo HAV (sistema mano – braccio) o WBV (corpo intero)**, alcune delle attrezzature impiegate durante l'attività sono generatrici delle stesse. Si rimanda per i rilievi e le conclusioni specifiche al documento suddetto. L'interazione tra vibrazioni ed esposizione al rumore dovrà essere monitorata nel tempo attraverso le risultanze della sorveglianza sanitaria. Si rimanda al parere del Medico Competente.

Per comodità si riassume nella seguente tabella la possibile compresenza di esposizione a rumore, vibrazioni e sostanze ototossiche che i lavoratori possono avere durante le giornate tipo. In **verde** sono evidenziate quelle giornate in cui l'esposizione contemporanea è improbabile, in **giallo** in cui almeno due fattori di esposizione sono presenti.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	30 di 51

MANSIONE	GIORNATA TIPO	ESPOSIZIONE A RUMORE (*) L_{EX,8h} + U	POSSIBILE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI(**)	IMPIEGO SOSTANZE OTOTOSSICHE
Addetto tecnico con utilizzo di veicoli e attrezzature a motore	Unica Giornata Tipo	75,5+1,2	Trascurabile Mano Braccio Trascurabile corpo intero	No Impiego, nessuna possibile presenza
(*) NON VIENE CONSIDERATA L'ATTENUAZIONE DEI DPI				
(**) SI FACCIA RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI				

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	31 di 51

9. Misure di prevenzione e protezione

In base al risultato emerso dalla valutazione dei rischi condotta nei confronti dei lavoratori del sito in oggetto, il Datore di Lavoro individua, ai sensi degli artt. 192, 193, 194 e 195 del D.Lgs. 81/08, le necessarie misure di prevenzione e protezione.

A) Nel caso in cui per tutti gli addetti dell'azienda non siano mai superati i valori inferiori di azione, il Datore di Lavoro è tenuto a:

- *Eliminare i rischi alla fonte e ridurli al minimo;*
- *Procedere all'aggiornamento almeno quadriennale della valutazione dei rischi di esposizione al rumore e, in ogni caso, senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, che potrebbero averla resa superata.*


B) Nel caso in cui siano superati i valori inferiori di azione ma non siano superati i valori superiori di azione, il Datore di Lavoro è tenuto a:

- *Eliminare i rischi alla fonte e ridurli al minimo;*
- *Formare e informare il personale esposto;*
- *Mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione dell'udito;*
- *Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica, qualora essi stessi ne facciano richiesta o il Medico Competente ne confermi l'opportunità;*
- *Procedere all'aggiornamento almeno quadriennale della valutazione dei rischi di esposizione al rumore e, in ogni caso, senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure qualora i risultati della sorveglianza sanitaria riveli l'esistenza, in un lavoratore, di anomalie imputabili ad esposizione al rumore.*

C) Nel caso in cui siano superati i valori superiori di azione ma non i valori limite¹, il Datore di Lavoro è tenuto a:

- *Formare e informare il personale esposto;*
- *Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica, di cui all'art. 196 del D.Lgs.81/08;*
- *Fare tutto il possibile per verificare che i dispositivi di protezione dell'udito vengano indossati da parte dei lavoratori;*

¹ Il Datore di Lavoro tiene conto dell'attenuazione dei dispositivi di protezione dell'udito per la verifica del rispetto di tali valori limite;

	<p align="center"><i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i></p>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	32 di 51


- *Elaborare ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore;*
- *Individuare i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore superiore ai valori superiori di azione mediante apposizione di opportuna cartellonistica;*
- *Procedere all'aggiornamento quadriennale della valutazione dei rischi di esposizione al rumore e, in ogni caso, senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure qualora i risultati della sorveglianza sanitaria riveli l'esistenza, in un lavoratore, di anomalie imputabili ad esposizione al rumore.*

D) Nel caso in cui, nonostante si sia tenuto in considerazione l'attenuazione dei DPI, siano superati i valori limite², il Datore di Lavoro è tenuto a:

- *Formare e informare il personale esposto;*
- *Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica, di cui all'art.196 del D.Lgs.81/08;*
- *Fare tutto il possibile per verificare che i dispositivi di protezione dell'udito vengano indossati da parte dei lavoratori;*
- *Prendere misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuando le cause dell'esposizione eccessiva e modificando di conseguenza le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta;*
- *Individuare i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore superiore ai valori superiori di azione mediante apposizione di opportuna cartellonistica;*
- *Procedere all'aggiornamento almeno quadriennale della valutazione dei rischi di esposizione al rumore e, in ogni caso, senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure qualora i risultati della sorveglianza sanitaria riveli l'esistenza, in un lavoratore, di anomalie imputabili ad esposizione al rumore.*

Nel caso specifico tutti i lavoratori del sito in oggetto rientrano nel Gruppo "A"

² Il Datore di Lavoro tiene conto dell'attenuazione dei dispositivi di protezione dell'udito per la verifica del rispetto di tali valori limite;

	<p align="center"><i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i></p>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	33 di 51

10. Programma misure tecniche e organizzative

Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione (85 dB(A)) sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.


Tale programma, ai sensi delle Linee Guida elaborate dal “Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome” – Prime indicazioni applicative, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori inferiori di azione, descritti tanto con i livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
- misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
- risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di $L_{EX,8h}$ e/o $L_{picco,C}$;
- tempi di attuazione di ogni singola misura;
- funzione aziendale e persona incaricata dell'attuazione della singola misura;
- modalità di verifica dei risultati;
- data e risultati della verifica.


Nel presente caso i valori superiori di azione non vengono mai superati.

Tuttavia sono presenti alcuni compiti durante i quali gli operatori risultano soggetti ad un valore superiore ad 85 dB (A); per tale motivo, sono stati consegnati agli operatori idonei DPI, da utilizzare esclusivamente durante tali lavorazioni.

Alla luce de risultati ottenuti, si ricapitolano di seguito le misure da intraprendere (obbligatorie), con il rispettivo stato di attuazione.

	D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	34 di 51

Adempimento	Intervento individuato	Stato di attuazione / Tempistica
<p><i>Eliminare i rischi alla fonte e ridurli al minimo</i></p> <p><i>(Preposto)</i></p>	<p><i>Effettuare periodica manutenzione delle attrezzature in uso, sostituendo tempestivamente eventuali parti meccaniche usurate.</i></p> <p><i>Valutare la possibilità di procedere alla sostituzione delle attrezzature più datate, che possono risultare fonte di maggior inquinamento acustico.</i></p>	<p><i>In essere</i></p> <p><i>Da programmare</i></p>
<p><i>Individuare i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore superiore ai valori superiori di azione mediante apposizione di opportuna cartellonistica</i></p> <p><i>(Preposto)</i></p>	<p><i>Introdurre presso i luoghi di lavoro in oggetto la segnaletica prevista (vedi § 5 – Luoghi a rischio rumore)</i></p>	<p><i>Da verificare</i></p>
<p><i>Mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione dell'udito</i></p> <p><i>(Preposto)</i></p>	<p><i>Mettere a disposizione del personale idonei DPI (cuffie / tappi monouso).</i></p> <p><i>L'uso dei DPI è necessario per gli operatori nelle aree in cui risultano esposti ad rumore superiore ai valori superiori di azione</i></p>	<p><i>In essere</i></p>
<p><i>Procedere all'aggiornamento almeno quadriennale della valutazione dei rischi di esposizione al rumore e, in ogni caso, senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, che potrebbero averla resa superata</i></p> <p><i>(Preposto)</i></p>	<p><i>Ripetizione periodica indagine fonometrica</i></p>	<p><i>Quadriennale</i></p>


	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	35 di 51

11. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

In base a quanto previsto all'art.184 del D.lgs. 81/08., il Datore di Lavoro garantisce, nell'ambito degli obblighi di cui all' art. 36 e 37 del D.Lgs.81/08., ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione, un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi derivante dall'esposizione al rumore; nella fattispecie le tematiche riguarderanno o hanno riguardato :

- a) la natura di detti rischi;
- b) le misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
- c) i valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 189;
- d) i risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 190 comma 2 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
- e) l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- f) l'utilità e i mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
- g) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
- h) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Nel caso di uso di dpi per l'udito, in base agli artt. 37 comma 5 e 77 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 deve essere svolto addestramento da persona esperta e sul luogo di lavoro.


	<p><i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i></p>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	36 di 51

12. Sorveglianza sanitaria

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 196 del D.Lgs. 81/08:

- i lavoratori la cui esposizione al rumore sia superiore ai valori superiori di azione (**$L_{EX,8w} > 85\text{dB(A)}$ o $L_{\text{peak}} > 137 \text{ dB(C)}$**)
- i lavoratori la cui esposizione al rumore sia superiore ai valori inferiori di azione (**$L_{EX,8w} > 80\text{dB(A)}$ o $L_{\text{peak}} > 135 \text{ dB(C)}$**), a seguito di loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Per ulteriori indicazioni in merito si rimanda comunque al medico competente.

	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	37 di 51

Note per la compilazione del foglio degli aggiornamenti (Allegato 2)

Il *Foglio degli aggiornamenti* é previsto per raccordare la situazione descritta nella relazione suddetta con i cambiamenti che intervengono sulla realtà produttiva; si fa riferimento in particolare a quei cambiamenti non in grado di modificare in modo significativo il quadro di rischio (situazione che richiede una nuova valutazione). In particolare su questo foglio andranno annotate (in ordine cronologico) le assegnazioni alle classi di rischio (80-85 dB(A) di $L_{EX,8h}$ 85-87 dB(A) di $L_{EX,8h}$) dei nuovi assunti, degli operatori adibiti ex-novo a mansioni a rischio nonché degli operatori che abbiano nel frattempo cambiato mansione. Per queste situazioni andrà prevista l'identificazione della persona competente che provvede all'assegnazione della classe di rischio e la firma del lavoratore per presa visione. Saranno da registrare anche le dimissioni di operatori o l'acquisto di nuove macchine o attrezzature, particolarmente se a $Leq > 85$ dB(A).

Il *Foglio degli aggiornamenti*, riportato in allegato, risulta articolato in diversi prospetti riguardanti ognuno una diversa situazione tra quelle di pertinenza del foglio degli aggiornamenti stesso e in particolare:


Prospetto A: Assegnazione alle classi di rischio dei nuovi assunti

Prospetto B: Assegnazione alle classi di rischio degli operatori adibiti ex-novo a mansioni a rischio

Prospetto C: Assegnazione alle classi di rischio degli operatori che cambiano mansione

Prospetto D: Dimissioni di operatori


Prospetto E: Acquisto o eliminazione di macchine o attrezzature (specialmente se a $Leq > 85$ dBA)

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	38 di 51


ALLEGATO I – Dettaglio calcoli




Gruppo acusticamente omogeneo:	Nome compito	Compito 1		Compito 2		Compito 3		Compito 4		Compito 5		Compito 6		Compito 7		Compito 8	
		Lavapavimenti SALLA 500 - Misura n. 5	Muletto Diesel OM D20 - Misura n. 3	Traccialinee Motore a scoppio - Misura n. 4	Motocarro PIAGGIO Maxi Porter - Misura n. 6	Motoscopa RCM (Media) misure nn.1 e 2	Ambientale Esterno - Misura n. 7	Ambientale interno - Misura n. 8	Pausa fisiologica								
Addetto Tecnico con uso di veicoli e attrezzature a motore	Id	livello rumore (dB)	durata compito (h)	livello rumore (dB)	durata compito (h)	livello rumore (dB)	durata compito (h)	livello rumore (dB)	durata compito (h)	livello rumore (dB)	durata compito (h)	livello rumore (dB)	durata compito (h)	livello rumore (dB)	durata compito (h)	livello rumore (dB)	durata compito (h)
		1	79,0	0,75	79,2	0,1667	89,6	0,1667	72,3	0,1667	82,8	0,1667	61,7	2,2667	67,6	3,1833	65,0
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
	Incertezza strumentaz	u2		u2		u2		u2		u2		u2		u2		u2	
	u3=1	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
#RIF!		1		1		1		1		1		1		1		1	
Lp,A,eqT,m: livello medio comp.m		79,0		79,2		89,6		72,3		82,8		61,7		67,6		65,0	
Incertezza standard u1a		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Tm: durata compito m (in ore(h))		0,8		0,2		0,2		0,2		0,2		2,3		3,2		0,3	
Incertezza standard u1b		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Contributo del compito m, L _{EX,8h,m}		69,2		62,8		73,2		55,9		66,4		56,7		64,1		51,7	

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	40 di 51


ALLEGATO II - Foglio degli aggiornamenti

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	46 di 51

ALLEGATO III – Elenco dipendenti e relative mansioni


 <p>Milano Comune di Milano</p>	<p><i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II</i> <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di</i> <i>esposizione al rumore</i></p>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	47 di 51

Cognome	Nome	Mansione

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	48 di 51

ALLEGATO IV – Planimetria con indicazione dei punti di misura

- Non necessaria

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<i>D.Lgs. 81/08 Titolo VIII – Agenti fisici - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore</i>	Rev	2
		Data	22/11/2019
		Pagina	49 di 51

ALLEGATO V – Taratura strumentazione di misura



Sky-lab S.r.l.

Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 6133233
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 163

Pagina 1 di 9
Page 1 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20696-A
Certificate of Calibration LAT 163 20696-A

- data di emissione <i>date of issue</i>	2019-06-06
- cliente <i>customer</i>	NIER INGEGNERIA S.P.A. 40013 - CASTELMAGGIORE (BO)
- destinatario <i>receiver</i>	NIER INGEGNERIA S.P.A. 40013 - CASTELMAGGIORE (BO)
- richiesta <i>application</i>	181B/19
- in data <i>date</i>	2019-03-25

Si riferisce a

<i>Referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Fonometro
- costruttore <i>manufacturer</i>	Larson & Davis
- modello <i>model</i>	831
- matricola <i>serial number</i>	3348
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2019-06-05
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2019-06-06
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



Sky-lab S.r.l.

Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 6133233
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 163

Pagina 1 di 6
Page 1 of 6

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20697-A
Certificate of Calibration LAT 163 20697-A

- data di emissione <i>date of issue</i>	2019-06-06
- cliente <i>customer</i>	NIER INGEGNERIA S.P.A. 40013 - CASTELMAGGIORE (BO)
- destinatario <i>receiver</i>	NIER INGEGNERIA S.P.A. 40013 - CASTELMAGGIORE (BO)
- richiesta <i>application</i>	181B/19
- in data <i>date</i>	2019-03-25
Si riferisce a <i>Referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Filtri 1/3
- costruttore <i>manufacturer</i>	Larson & Davis
- modello <i>model</i>	831
- matricola <i>serial number</i>	3348
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2019-06-05
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2019-06-06
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre